



COMUNE DI SAN MAURIZIO CANAVESE
Città Metropolitana di Torino

SERVIZI PUBBLICI LOCALI DI RILEVANZA ECONOMICA

**Relazione illustrativa della scelta della modalità di gestione
del servizio pubblico locale
(d.lgs. 201/2022, art. 14, commi 2, 3 e 4; art. 31, commi 1 e 2)**

**Riqualificazione e gestione dell'impianto sportivo
denominato "Palazzetto dello sport" sito in Via Ceretta
Inferiore n. 38**

INFORMAZIONI DI SINTESI	
Oggetto dell'affidamento	Riqualificazione e gestione dell'impianto sportivo denominato "Palazzetto dello Sport"
Importo dell'affidamento	€ 255.000,00 annui
Ente affidante	Comune di San Maurizio Canavese (To) Codice Fiscale 01126920014
Tipo di affidamento	Concessione di lavori e servizi
Modalità di affidamento	Affidamento diretto a Associazioni o Società Sportive senza fini di lucro previa ricerca di mercato mediante pubblicazione di apposito avviso a manifestare interesse tramite procedura a evidenza pubblica (d.lgs. 201/2022, art. 14, comma 1, lett. a e art. 5 D. Lgs 38/2001)
Durata dell'affidamento	20 anni non rinnovabili
Specificare se nuovo affidamento o adeguamento di servizio già attivo	Adeguamento di servizio già attivo
Territorio e popolazione interessata dal servizio affidato o da affidare:	Territorio del Comune di San Maurizio Canavese

<u>Soggetto responsabile della compilazione</u>	
Nominativo:	Arch. Maristella Popolo
Ente di riferimento	Comune di San Maurizio Canavese
Area/servizio:	Settore Territorio e Ambiente
Telefono:	011.9263278
Email/PEC	protocollo@pec.comune.sanmauriziocanavese.to.it
Data di redazione	maggio 2025

SEZIONE A - CONTESTO GIURIDICO E INDICATORI DI RIFERIMENTO

A.1 - Contesto giuridico

Il D. Lgs. 23 dicembre 2022 n. 201 *“Riordino della disciplina dei servizi pubblici di rilevanza economica”*, all’art. 2 fornisce la definizione di servizi pubblici locali e specifica, all’art. 14, le possibili modalità di gestione di tali servizi, prevedendo che l’affidamento degli stessi avvenga effettuando le valutazioni di cui all’art. 14 comma 2, dando comunicazione dell’esito delle suddette valutazioni, “prima dell’avvio della procedura di affidamento del servizio, in un’apposita relazione”.

Il servizio di riqualificazione e gestione dell’impianto sportivo denominato “Palazzetto dello Sport” oggetto della presente relazione è **pertanto** ascrivibile tra i “servizi di interesse economico generale di livello locale” o “servizi pubblici locali di rilevanza economica” di cui all’art. 2 del D. Lgs. 201/2022 e risponde ai principi di cui all’art. 3 del Decreto Legislativo stesso ed è regolato dai seguenti disposti normativi:

1) Il Decreto Legislativo 23 dicembre 2022, n. 201 che, nel merito, detta una nuova disciplina quadro sui servizi pubblici locali di rilevanza economica ed in particolare:

- l’art. 2, comma 1, lett. c), definisce, quale servizi di interesse economico generale di livello locale, i servizi erogati o suscettibili di essere erogati dietro corrispettivo economico su un mercato, che non sarebbero svolti senza un intervento pubblico o sarebbero svolti a condizioni differenti in termini di accessibilità fisica ed economica, continuità, non discriminazione, qualità e sicurezza, che sono previsti dalla legge o che gli enti locali, nell’ambito delle proprie competenze, ritengono necessari per assicurare la soddisfazione dei bisogni delle comunità locali, così da garantire l’omogeneità dello sviluppo e la coesione sociale;
- l’art. 3, comma 1, prevede che i servizi di interesse economico generale di livello locale rispondono alle esigenze delle comunità di riferimento e alla soddisfazione dei bisogni dei cittadini e degli utenti, nel rispetto dei principi di sussidiarietà e proporzionalità;
- l’art. 3, comma 2, dispone che l’istituzione, la regolazione e la gestione dei servizi pubblici di interesse economico generale di livello locale rispondono a principi di concorrenza, sussidiarietà, anche orizzontale, efficienza nella gestione, efficacia nella soddisfazione dei bisogni dei cittadini, sviluppo sostenibile, produzione di servizi quantitativamente e qualitativamente adeguati, applicazione di tariffe orientate a costi efficienti, promozione di investimenti in innovazione tecnologica, proporzionalità e adeguatezza della durata, trasparenza sulle scelte compiute dalle amministrazioni e sui risultati delle gestioni;
- l’art. 3, comma 3, evidenzia che nell’organizzazione e nella erogazione dei servizi di interesse economico generale di livello locale è assicurata la centralità del cittadino e dell’utente, anche favorendo forme di partecipazione attiva;
- l’art. 10, comma 1, prevede che gli enti locali e gli altri enti competenti assicurano la prestazione dei servizi di interesse economico generale di livello locale ad essi attribuiti dalla legge;
- l’art. 14, comma 1, dispone che – tenuto conto del principio di autonomia nell’organizzazione dei servizi e dei principi di cui all’articolo 3 - l’ente locale e gli altri enti competenti, nelle ipotesi in cui ritengono che il perseguimento dell’interesse pubblico debba essere assicurato affidando il servizio pubblico a un singolo operatore o a un numero limitato di operatori, provvedono all’organizzazione del servizio mediante una delle seguenti modalità di gestione: a) affidamento a terzi mediante procedura a evidenza pubblica, secondo le modalità previste dal dall’articolo 15, nel rispetto del diritto dell’Unione europea; b) affidamento a società mista, secondo le modalità previste dall’articolo 16, nel rispetto del diritto dell’Unione europea; c) affidamento a società in house, nei limiti fissati dal diritto dell’Unione europea, secondo le modalità previste dall’articolo 17; d) limitatamente ai servizi diversi da quelli a rete, gestione in economia o mediante aziende speciali di cui all’articolo 114 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000;
- l’art. 14, comma 2, aggiunge che, ai fini della scelta della modalità di gestione del servizio e della definizione del rapporto contrattuale, l’ente locale e gli altri enti competenti tengono conto delle caratteristiche tecniche ed economiche del servizio da prestare, inclusi i profili relativi alla qualità del

servizio e agli investimenti infrastrutturali, della situazione delle finanze pubbliche, dei costi per l'ente locale e per gli utenti, dei risultati prevedibilmente attesi in relazione alle diverse alternative, anche con riferimento a esperienze paragonabili, nonché dei risultati della eventuale gestione precedente del medesimo servizio sotto il profilo degli effetti sulla finanza pubblica, della qualità del servizio offerto, dei costi per l'ente locale e per gli utenti e degli investimenti effettuati;

- l'art. 14, comma 3, evidenzia che degli esiti della valutazione di cui al comma 2 si dà conto, prima dell'avvio della procedura di affidamento del servizio, in un'apposita relazione nella quale sono evidenziate altresì le ragioni e la sussistenza dei requisiti previsti dal diritto dell'Unione europea per la forma di affidamento prescelta, nonché illustrati gli obblighi di servizio pubblico e le eventuali compensazioni economiche, inclusi i relativi criteri di calcolo, anche al fine di evitare sovracompenzioni;

- l'art. 15 prevede che gli enti locali e gli altri enti competenti affidano i servizi di interesse economico generale di livello locale secondo la disciplina in materia di contratti pubblici, favorendo, ove possibile in relazione alle caratteristiche del servizio da erogare, il ricorso a concessioni di servizi rispetto ad appalti pubblici di servizi, in modo da assicurare l'effettivo trasferimento del rischio operativo in capo all'operatore;

- l'art. 19 precisa che, fatte salve le discipline di settore, la durata dell'affidamento è fissata dall'ente locale e dagli altri enti competenti in funzione della prestazione richiesta, in misura proporzionata all'entità e alla durata degli investimenti proposti dall'affidatario e comunque in misura non superiore al periodo necessario ad ammortizzare gli investimenti previsti in sede di affidamento e indicati nel contratto di servizio di cui all'articolo 24, in conformità alla disciplina europea e nazionale in materia di contratti pubblici;

- l'art. 24 prevede che i rapporti tra gli enti affidanti e i soggetti affidatari del servizio pubblico, nonché quelli tra gli enti affidanti e le società di gestione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali essenziali, sono regolati da un contratto di servizio che, nei casi di ricorso a procedure a evidenza pubblica, è redatto sulla base dello schema allegato alla documentazione di gara;

- l'art. 25 dispone che il gestore del servizio pubblico locale di rilevanza economica redige e aggiorna la carta dei servizi di cui all'articolo 2, comma 461, lettera a), della legge 24 dicembre 2007, n. 244, corredata altresì delle informazioni relative alla composizione della tariffa, e la pubblica sul proprio sito internet;

- l'art. 31 prevede che la relazione di cui all'art. 14, comma 3, provvedimenti di affidamento di cui all'articolo 17, comma 3, secondo periodo, e il contratto di servizio sono pubblicati senza indugio sul sito istituzionale dell'ente affidante e trasmessi contestualmente all'ANAC, che provvede alla loro immediata pubblicazione sul proprio portale telematico, in un'apposita sezione denominata «Trasparenza dei servizi pubblici locali di rilevanza economica - Trasparenza SPL», dando evidenza della data di pubblicazione.

2) Il Decreto Legislativo 28/02/2021 n. 38 di “Attuazione dell’articolo 7 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante misure in materia di riordino e riforma delle norme di sicurezza per la costruzione e l’esercizio degli impianti sportivi e della normativa in materia di ammodernamento o costruzione di impianti sportivi.”, entrato in vigore in data 1° gennaio 2023 e in particolare

- l'art. 4 “Misure di concentrazione, accelerazione e semplificazione” prevede la disciplina del procedimento amministrativo semplificato finalizzato all’ ammodernamento e la costruzione di impianti sportivi, nonché di tutti gli interventi necessari a riqualificare le infrastrutture sportive, attraverso la presentazione di specifico progetto di fattibilità all’Ente locale;

- all’ art. 5 “Associazioni e Società sportive senza fini di lucro” consente all’ ente locale di disporre l’ affidamento diretto della riqualificazione e gestione gratuita dell’ impianto a associazioni e società sportive senza fini di lucro;

- all’ art. 6 “Uso degli impianti sportivi” dispone che l'uso degli impianti sportivi in esercizio da parte degli enti locali territoriali debba essere aperto a tutti i cittadini e deve essere garantito, sulla base di criteri obiettivi, a tutte le società e associazioni sportive. Altresì prevede che nei casi in cui l'ente pubblico territoriale non intenda gestire direttamente gli impianti sportivi, la gestione sia affidata in via preferenziale a società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e federazioni sportive nazionali, sulla base di convenzioni che ne stabiliscono i criteri

d'uso e previa determinazione di criteri generali e obiettivi per l'individuazione dei soggetti affidatari. Detti affidamenti sono disposti nel rispetto delle procedure previste dal D. Lgs. 50/2016.

3) Il Decreto Legislativo 31.03.2023 n. 36 “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici” .

4) Norme generali di riferimento:

4.1) Norme Urbanistiche, Ambientali, edilizie:

Norme Tecniche di Attuazione collegate al P.R.G.C., nonché il relativo Regolamento Edilizio;

Mappe di vincolo aeroportuale;

DM 23 giugno 2022 n. 256, GURI n. 183 del 8 agosto 2022 - in vigore dal 4 dicembre 2022, recante Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione ed esecuzione dei lavori di interventi edilizi.

Legge 152/2006

D.P.R. 380/2001;

Legge 13/1989 - d.m. n. 236 del 1989- d.P.R. 24 luglio 1996, n. 503

Norme CONI per l'impiantistica sportiva: Approvate con deliberazione del Consiglio Nazionale del CONI n. 1379 del 25 giugno 2008

D.P.R. 74/2013

Norme UNI EN ISO di settore

APE (acquisti pubblici ecologici)

d. lgs 192/2005;

D. lgs. 199/2021

Decreto interministeriale 26 giugno 2015

D.P.R. 151 del 01.08.2011

DECRETO 3 AGOSTO 2015

4.2) Normativa di settore applicabile tra le quali:

Il Decreto Ministeriale 18 marzo 1996 che disciplina le norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi;

Il Decreto Ministeriale 18 dicembre 1975 che disciplina le norme tecniche aggiornate relative all'edilizia scolastica, da osservarsi nella esecuzione di opere di edilizia scolastica con riferimento alle caratteristiche degli spazi per l'educazione fisica e sportiva;

Le Norme CONI per l'impiantistica sportiva (deliberazione n 1379 del 25 giugno 2008) che hanno lo scopo di individuare livelli minimi qualitativi e quantitativi da rispettare nella ristrutturazione di impianti sportivi esistenti al fine di garantire idonei livelli di funzionalità igiene, sicurezza cui sono soggetti tutti gli impianti sportivi utilizzati per la pratica di discipline sportive regolamentate dalle federazioni sportive nazionali FSN e DSA, per gli impianti sportivi in cui possono svolgersi attività ufficiali agonistiche;

Il Regolamento relativo all'impiantistica sportiva in cui si pratica il gioco della pallacanestro (Delibera n.144 del C.F. n.2 del 26 settembre 2014, Revisione 25_02_2020) che risulta essere il più restrigente rispetto a quelli degli sport di squadra svolti nella palestra;

Le Regole di gioco 2021-2024 FIVB (Approvate dal 37° Congresso FIVB del 5 – 7 febbraio 2021) per il gioco della pallavolo con indicazioni sull'illuminazione del campo di gara

4.3) Norme di sicurezza:

D. Lgs. 9 aprile 2008, n.81 recante Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;

DM 01/09/2021

DM 02/09/2021

DM 03/09/2021

4.4) Norme tecniche:

Decreto 17/01/2018 pubblicato in Gazzetta Ufficiale n°42 del 20/02/18 recante "Aggiornamento delle Norme tecniche per le costruzioni" Norme UNI, Norme CEI

A.2 - Indicatori di riferimento e schemi di atto

Non sono stati pubblicati sul portale ANAC – Autorità nazionale anticorruzione ex artt. 7 e 8 del d.lgs. 201/2022 gli indicatori e gli schemi di atto applicabili al servizio in oggetto.

Pe i servizi pubblici locali non a rete sono invece stati approvati con Decreto 31 agosto 2023 del Direttore del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, gli indicatori e i livelli minimi di qualità dei servizi, tra i quali vi è quello degli impianti sportivi (Allegato2)

Descrizione	Tipologia indicatore
Qualità contrattuale	
Definizione procedure di attivazione/variazione/cessazione del servizio (modulistica, accessibilità per l'acquisto, accessibilità alle informazioni e canali di comunicazione, etc.)	Il concessionario dovrà consentire l'inizio delle attività sportive secondo il calendario scolastico diffondendo informazioni dettagliate e comunicazioni secondo i canali di comunicazione più utilizzati dalla cittadinanza
Tempo di risposta alle richieste di attivazione del servizio	60 giorni
Tempo di risposta alle richieste di variazione e cessazione del servizio	60 giorni
Tempo di risposta motivata a reclami	30 giorni
Tempi di risposta motivata a richieste di rettifica degli importi addebitati	30 giorni
Tempo di intervento in caso di segnalazioni per disservizi	24 ore/ 5 giorni
Cicli di pulizia programmata	<ol style="list-style-type: none"> 1. servizio di pulizie ad ogni uso dell'edificio, che comprenda tutti gli ambienti utilizzati; 2. servizio di pulizie settimanali indipendentemente dall'uso dell'impianto; 3. servizio di pulizie semestrale a fondo da effettuarsi con cadenza a partire dall'inizio della stagione sportiva;
Qualità tecnica	
Mappatura delle attività relative al servizio	<p>Il concessionario deve annualmente presentare all'amministrazione comunale il progetto delle attività di promozione e diffusione della pratica sportiva. In particolare, il progetto deve indicare:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. elenco dei corsi destinati ai cittadini residenti nel comune. Tale prospetto deve indicare anche gli orari, i costi per l'utenza e le fasce di età cui sono destinati; 2. elenco dei campionati che interessano il concessionario; 3. programma degli allenamenti; 4. altre iniziative da attuarsi nel corso dell'anno.
Mappatura delle attrezzature e dei mezzi	Alla consegna della struttura, sia in fase di attivazione del servizio che in fase di ultimazione dello stesso, verrà redatto in contraddittorio con il concessionario l'inventario delle attrezzature di proprietà comunale e la verifica dello stato di fatto

	dei locali che dovranno essere mantenuti nella piena efficienza durante l'intera gestione del servizio.
Predisposizione di un piano di controlli periodici	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Il responsabile del procedimento designato dal Comune procede alla sorveglianza delle opere in fase di realizzazione e alla validazione del progetto esecutivo ➤ In qualsiasi momento dovrà essere consentito l'accesso ad ogni locale dell'impianto ai tecnici del Comune di San Maurizio Canavese per le opportune verifiche. ➤ Tali verifiche dovranno essere effettuate almeno due volte l'anno con la redazione di verbale da parte del personale incaricato
Obblighi in materia di sicurezza del servizio	Il concessionario ha l'onere di assumere, ai sensi e per gli effetti di tutte le norme che regolano la sicurezza, la qualifica di gestore dell'attività e quindi essere responsabile del mantenimento delle condizioni di sicurezza presso l'impianto sportivo e quindi ogni titolarità ed obbligo in termini di sicurezza, agibilità ed omologazione delle strutture. Tutte le certificazioni saranno custodite e, se richieste, messe a disposizione del Comune
Accessibilità utenti disabili	Il concessionario deve garantire in qualsiasi momento l'accessibilità ad utenti disabili
Qualità connessa agli obblighi di servizio pubblico	
Agevolazioni tariffarie	In periodi annui definiti, dovranno essere attivati dei corsi gratuiti per gli over 65, con accesso su graduatoria in base alle fasce di reddito ISEE
Accessi riservati	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Utilizzo gratuito e garantito alle scuole del territorio durante l'anno scolastico ➤ Utilizzo gratuito garantito all'Amministrazione Comunale 4 volte l'anno

Il capitolato di gara dovrà quindi richiedere che l'affidatario si impegni al rispetto di tali criteri.

I rapporti tra Comune ed il Concessionario regolati da un contratto che, ai sensi dell'art. 24, comma 1, del D. Lgs 201/22, verrà redatto sulla base dello schema di contratto allegato alla documentazione di gara.

SEZIONE B – DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

B.1 - Caratteristiche del servizio

Il servizio attiene ai lavori di riqualificazione e alla gestione dell'impianto sportivo denominato "Palazzetto dello Sport" sito in San Maurizio Canavese (TO) di via Ceretta Inferiore n. 38, è un servizio volto alla valorizzazione dell'impianto, attraverso una forma speciale di partenariato con i soggetti del mondo dello Sport, che rappresenta peraltro un'attuazione concreta del più ampio principio di sussidiarietà orizzontale di cui all'art. 118 ultimo comma della Costituzione.

Il servizio medesimo persegue prioritariamente i seguenti obiettivi:

1. organizzazione di iniziative sportive proposte direttamente dal concessionario volte sia alla promozione che alla divulgazione della pratica sportiva (manifestazioni, gare, corsi e scuole sportive destinate a tutte le fasce di età);
2. supporto organizzativo e tecnico ad iniziative sportive organizzate dal Comune o da soggetti diversi;

3. partecipazione nell'organizzazione di interventi sportivi in accordo con le istituzioni scolastiche e l'amministrazione comunale.
4. concorrere alla promozione e al potenziamento della pratica delle attività sportive, sociali ed aggregative consentite dagli impianti sportivi;
5. realizzare una gestione di servizi che permetta la collaborazione di soggetti, quali Società ed associazioni senza scopo di lucro, operanti nel territorio, che sono anche utilizzatori dei servizi stessi;
6. favorire le attività sportive, culturali, sociali, promozionali e ricreative tese all'aggregazione e all'inclusione sociale e giovanile;
7. ottenere un miglior rapporto costo/benefici nella gestione ed utilizzo impianti sportivi.
8. garantire il più ampio uso dell'impianto per favorire e promuovere l'attività sportiva di tutti i cittadini, con particolare riguardo ai giovani e a tutte le società sportive che intendessero utilizzare la struttura;

I servizi oggetto della presente sono i seguenti:

- a. la predisposizione degli elaborati mancanti al progetto di fattibilità tecnico economica oggetto della deliberazione di interesse pubblico e del Progetto Esecutivo dell'intervento
- b. ogni analisi e/o attività connessa e funzionale alla progettazione, esecuzione e gestione dell'Opera;
- c. l'esecuzione dei lavori a regola d'arte e in conformità al Progetto Esecutivo;
- d. la Manutenzione Ordinaria e la Manutenzione Straordinaria dell'Impianto sportivo previste, programmate o comunque necessarie a garantire la funzionalità e disponibilità dello stesso e delle sue parti in relazione al ciclo di vita e per tutta la durata della Concessione;
- e. la gestione dell'impianto sportivo e l'erogazione dei Servizi da parte del Concessionario per tutta la durata della Concessione in conformità a quanto stabilito nel contratto che sarà allegato alla procedura di scelta del contraente.

B.2 - Obblighi di servizio pubblico e relative compensazioni

Il Concessionario ha in capo ogni obbligo e adempimento attribuito dal capitolato, gestendo i servizi a proprio nome, per proprio conto ed a proprio rischio.

Il Concessionario dovrà osservare, nei riguardi dei propri dipendenti tutte le leggi, i regolamenti e le disposizioni dei contratti normativi in materia salariale, previdenziale, assicurativa, disciplinanti i rapporti di lavoro di categoria, inoltre, è tenuto all'osservanza della vigente normativa in materia di lavoro. Nei confronti del proprio personale, impiegato nei servizi affidati, dovrà instaurare rapporti di lavoro dipendente ed assicurare l'osservanza e l'applicazione di tutte le norme relative alle assicurazioni obbligatorie ed antinfortunistiche, previdenziali ed assistenziali.

In relazione agli obblighi per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, il Concessionario si impegna ad applicare quanto previsto dal D.lgs. n. 81/2008, nonché dalle normative ad esso collegate e da ogni altra disposizione che potrà intervenire in corso di esecuzione del contratto. Il Concessionario si assume ogni onere e rischio inerente all'affidamento dei servizi oggetto della procedura, nonché ogni responsabilità derivante dal non corretto svolgimento degli stessi, per proprie deficienze, negligenze e leggerezze, comprese quelle del proprio personale.

In particolare, l'appaltatore si assume tutte le responsabilità civili e penali per infortuni e per danni arrecati o procurati agli utenti, a terze persone e cose, tenendo indenne il Comune da ogni responsabilità diretta o indiretta.

La remunerazione dei già menzionati obblighi di servizio si intende assolta con la quota economica mensile che verrà riconosciuta al soggetto gestore per ciascun utente iscritto e frequentante.

L'erogazione del servizio dovrà essere ispirata ai principi di seguito elencati:

Eguaglianza: L'erogazione del servizio deve essere ispirata al principio di uguaglianza di comportamento nei confronti di tutti gli utenti ammessi alla fruizione del servizio, nel rispetto dei diritti degli stessi. Le regole riguardanti i rapporti tra utenti e servizi pubblici e l'accesso ai servizi pubblici devono essere uguali per tutti.

Nessuna distinzione nell'erogazione del servizio può essere compiuta per motivi riguardanti sesso, razza,

lingua, religione ed opinioni politiche. Va garantita la parità di trattamento, a parità di condizioni del servizio prestato, fra le diverse categorie o fasce di utenti.

Imparzialità: il gestore del servizio ha l'obbligo di ispirare i propri comportamenti, nei confronti degli utenti, a criteri di obiettività ed imparzialità. In funzione di tale obbligo si interpretano le singole clausole delle condizioni generali e specifiche del servizio e le norme regolatrici del settore.

Continuità: L'erogazione del servizio da affidare dovrà essere continua, regolare e senza interruzioni. In caso di funzionamento irregolare o di interruzione del servizio per cause non imputabili al gestore, quest'ultimo dovrà adottare misure volte ad arrecare agli utenti il minor disagio possibile.

Partecipazione: La partecipazione del cittadino alla prestazione del servizio pubblico dovrà essere garantita per tutelare il diritto alla corretta fruizione del servizio. L'utente potrà presentare reclami, produrre documenti, prospettare osservazioni, formulare suggerimenti per il miglioramento del servizio.

Efficienza, efficacia ed economicità, trasparenza: Il servizio pubblico dovrà essere erogato in modo da garantire l'efficienza, l'efficacia, l'economicità e la trasparenza finalizzato ad assicurare un adeguato livello di valorizzazione dell'offerta al pubblico.

Tali principi sono recepiti nello schema di concessione

SEZIONE C - MODALITÀ DI AFFIDAMENTO PRESCELTA

C.1 - Specificazione della modalità di affidamento prescelta

L'affidamento della riqualificazione e gestione dell'impianto sportivo denominato "PALAZZETTO DELLO SPORT" avverrà mediante procedura ad evidenza pubblica. Il quadro normativo comunitario, fondandosi sul principio istitutivo del mercato unico europeo, pone in una posizione di favore le modalità di affidamento di servizi pubblici locali di rilevanza economica che si basano sulla promozione e sulla tutela della concorrenza.

In particolare la procedura prescelta consiste nella pubblicazione di un avviso per l'individuazione di associazioni e società sportive senza fini di lucro interessate a riqualificare e gestire l'impianto sportivo con il successivo affidamento diretto ai sensi dell'art. 5 del D.LGS 38/2021 alla società/associazione che presenta un progetto per il quale il Comune riconosce l'interesse pubblico.

C. 2 - Illustrazione della sussistenza dei requisiti europei e nazionali per la stessa e descrizione dei relativi adempimenti

Affidando la gestione dei servizi di riqualificazione e gestione dell'impianto sportivo ad un soggetto terzo, mediante procedura di gara ad evidenza pubblica, il Comune è coerente con il quadro normativo comunitario, in quanto vengono garantiti la massima concorrenza, trasparenza e partecipazione.

La selezione del progetto avverrà con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base dei criteri che verranno esplicitati nell'avviso pubblico, mediante valutazione della componente tecnica ed economica delle diverse proposte, precisando che gli elementi qualitativi prevarranno rispetto a quelli economici

SEZIONE D -MOTIVAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA DELLA SCELTA

D.1 - Risultati attesi

L'attivazione del nuovo servizio di riqualificazione e gestione dell'impianto sportivo - potrà favorire il raggiungimento dei seguenti risultati attesi:

- Implementare la qualità dei servizi resi alla cittadinanza;
- offrire pari opportunità ai cittadini e livelli adeguati di informazione;
- ridurre i costi di gestione a carico del Comune;
- mantenere in efficienza il patrimonio comunale.

D.2 - Comparazione con opzioni alternative

L'art. 14 del D. Lgs. 201/2022 prevede che l'ente locale, nelle ipotesi in cui ritenga che il perseguimento

dell'interesse pubblico debba essere assicurato affidando il servizio pubblico a un singolo operatore o a un numero limitato di operatori, provvede all'organizzazione del servizio mediante una delle seguenti modalità di gestione:

- a. affidamento a terzi mediante procedura a evidenza pubblica, nel rispetto del diritto dell'Unione europea;
- b. affidamento a società mista, nel rispetto del diritto dell'Unione europea;
- c. affidamento a società in house, nei limiti fissati dal diritto dell'Unione europea;
- d. limitatamente ai servizi diversi da quelli a rete, gestione in economia o mediante aziende speciali.

La concessione di servizi si conferma – in coerenza con la previsione dell'art. 15 del D. Lgs. 201/2011 - come la soluzione organizzativa più adeguata in modo da assicurare l'effettivo trasferimento del rischio operativo in capo all'operatore.

D.3 - Analisi e motivazioni della durata del contratto di servizio

La concessione avrà durata di 15 anni con possibilità di incremento a 20 anni in funzione degli investimenti proposti dal concessionario. Si ritiene possa essere un tempo congruo affinché il nuovo soggetto gestore possa prevedere degli investimenti che consentano all'impianto l'ampliamento dell'offerta sportiva anche in termini qualitativi.

SEZIONE E – STRUMENTI PER LA VALUTAZIONE DI EFFICIENZA, EFFICACIA ED ECONOMICITÀ

E.1 - Piano economico-finanziario

In fase di presentazione delle proposte per l'affidamento del servizio al fine della verifica dell'efficienza, efficacia ed economicità, i partecipanti dovranno presentare Piano economico finanziario che dovrà contenere la proiezione, per il periodo di durata dell'affidamento, dei costi e dei ricavi, degli investimenti e dei relativi finanziamenti. Il piano economico-finanziario deve essere asseverato da un istituto di credito o da società di servizi iscritta nell'albo degli intermediari finanziari, ai sensi dell'art. 106 del d.lgs. 385/1993, o da una società di revisione ai sensi dell'art. 1 della L. 1966/1939 o da revisori legali ai sensi del d.lgs. n. 39/2010 (cfr. art. 14, comma 4, d.lgs. 201/2022).

E.2 - Monitoraggio

Il Comune, come previsto all'art. 30 del D. Lgs. 201/2022, effettuerà la verifica periodica sulla situazione gestionale dei servizi, a mezzo dei propri funzionari. Allo scopo verrà nominato un direttore dell'esecuzione contrattuale.

Il modello di verifica ha per oggetto il rispetto delle obbligazioni contrattuali sia in termini di prescrizioni del capitolato sia in termini di quanto presentato nell'offerta tecnica dall'aggiudicatario, mediante audit in loco presso ciascun servizio, a cadenza semestrale.

Ulteriori strumenti di verifica, monitoraggio e controllo dei servizi sono:

- la richiesta di produrre report sull'andamento di ciascun servizio e sulle attività svolte e di presentare ogni anno una relazione finale;
- la richiesta di rendicontare, anche con presentazione di documentazione probatoria, in merito: alla formazione del personale, ai sistemi pulizia, alle manutenzioni programmate e a quelle ordinarie;